

SCHEDA DI
OFFERTA TECNICA

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA**

(DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

Stazione Appaltante : *ACSM-AGAM S.p.A.*

Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi assicurativi della Stazione Appaltante .

Procedura: *Aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016*

Criterio di aggiudicazione: *Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016*

Codice identificativo gara (CIG): 6806614390

MODELLO DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
LOTTO N. 2 POLIZZA INFORTUNI

Il sottoscritto:
 codice fiscale:
 nato a: il: / /
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità
 di:.....
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza: C.A.P.
 Telefono:.....; Fax:.....; PEC:.....
 codice fiscale: Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte tecniche sono soggette ai requisiti minimi di cui all'Art 25 del Disciplinare;
- consapevole che qualora, in ordine ai requisiti minimi di qualità, siano state proposte varianti migliorative per l'assicurato, resta inteso che è facoltà della Contraente rinunciare all'applicazione della miglioria di cui a ciascuna singola variante ed in tale ipotesi resta confermata la validità e l'obbligatorietà dell'offerta, secondo le condizioni di seguito previste

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

CONDIZIONI DI GARANZIA (PT)

Fermo restando che non è previsto l'apporto di varianti peggiorative.

il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto verranno assegnati punti 0 (zero).

oppure

Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e l'accettazione delle varianti migliorative come di seguito indicato (Massimo punti 30).

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO "CONDIZIONI DI GARANZIA (PT)

VARIANTE MIGLIORATIVA (ARTICOLO E SEZIONE)		Puntaggio	Barrare con X	
Testo in corso	Proposta di variante		*	
1. <u>ART.3 – Decorrenza dell'assicurazione – pagamento e regolazione del premio</u> Termini di mora per il pagamento del premio e delle appendici: 60 GIORNI	Elevazione dei termini di mora per il pagamento del premio: 90 GIORNI	2 punti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2. <u>ART. 8 – Durata e proroga dell'assicurazione (e parzialmente Art. 7)</u> Termini recesso annuale: preavviso 90 GIORNI.	Elevazione Termini recesso a ciascuna scadenza anniversaria: preavviso 120 GIORNI	3 punti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3. <u>ART. 10 – Oggetto dell'Assicurazione</u>	(Ulteriore estensione nella casistica degli eventi ricompresi in garanzia.) Sono considerati infortuni anche i seguenti eventi: - le infezioni (malattie virali, infezioni, epatite, H.I.V., AIDS e simili) conseguenti a trauma e/o contatto subito durante l'attività svolta per conto del Contraente.	3 punti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4. <u>ART. 27 – Danni estetici</u> entro un limite massimo di € 5.000,00 per evento.	entro un limite massimo di € 10.000,00 per evento.	3 punti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5. <u>ART. 28 – Rientro sanitario (valido in Italia e all'estero)</u> La garanzia, nel limite di € 1.500,00 per sinistro, è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso d'infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione di lavoro disposta dal Contraente e che rendano necessario il Suo trasporto in ospedale in Italia o alla sua residenza.	La garanzia, nel limite di € 2.500,00 per sinistro, è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso d'infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione di lavoro disposta dal Contraente e che rendano necessario il Suo trasporto in ospedale in Italia o alla sua residenza.	3 punti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

<p>6. <u>ART. 31 - Rimborso spese mediche da infortunio</u> La garanzia, nel limite di € 3.000,00 per sinistro, è estesa al rimborso delle spese mediche necessarie a seguito di infortunio</p>	<p>La garanzia, nel limite di € 5.000,00 per sinistro, è estesa al rimborso delle spese mediche necessarie a seguito di infortunio</p>	<p>3 punti</p>	<p>SI <input type="checkbox"/></p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>
<p>7. <u>ART. 37 – Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l’andamento del rischio</u> La Società, alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati (con data evento); b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La documentazione di cui sopra dovrà essere messa a disposizione del Contraente in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente.</p>	<p>La Società 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all’esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: a) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato “numero”); b) la data del sinistro (in formato “data”); c) la data di accadimento dell’evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato “data”); d) il nominativo dell’infortunato o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato “testo”); e) la descrizione dettagliata dell’evento (in formato “testo”); f) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato “testo”); g) l’importo stimato dell’indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”); h) l’importo liquidato dalla Società a titolo d’indennizzo (in formato “valuta”); i) la data di avvenuto pagamento (in formato “data”). La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: - la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;</p>	<p>4 punti</p>	<p>SI <input type="checkbox"/></p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>

	<p>- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.</p> <p>Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.</p>			
<p>8. <u>Art. 45 – Massima esposizione</u> Nel caso di un evento che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente l’importo massimo di Euro 10.000.000,00</p>	<p>Nel caso di un evento che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente l’importo massimo di Euro 15.000.000,00</p>	5 punti	<p>SI <input type="checkbox"/></p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>
<p>9. <u>Art. 46 - Interpretazione del contratto</u> Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.</p>	<p>Art. 46 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.</p> <p>Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l’oggetto dell’Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l’intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d’ora, rinuncia ad eccepire l’inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l’esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più</p>	4 punti	<p>SI <input type="checkbox"/></p>	<p>NO <input type="checkbox"/></p>

	breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.			
--	--	--	--	--

* Si precisa che se la singola variante non viene barrata nella casella SI o NO, si intenderà come espressa volontà del concorrente di non migliorare la variante.

Alla presente "Scheda di Offerta Tecnica", si allega il Capitolato Speciale di Polizza debitamente datato e sottoscritto in ogni pagina.

Firma

_____, li _____

Luogo e data

Timbro, firma e qualifica del sottoscrittore

....., li .././.....

.....